



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

III Sezione Civile

Piano del Consumatore n. 4/2020

Il Giudice dott.ssa Maria Grazia Lamonica,
esaminato il piano del consumatore depositato nell'interesse di Orabona Tommaso (c.f. RBNTMS80L05A512J), integrato in data 8 giugno 2020,
vista la documentazione allegata,
letta la relazione depositata dall'OCC ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012, anch'essa integrata in data 8 giugno 2020,
rilevato che non risultano proposte osservazioni,
osserva quanto segue,

Fatto e diritto

L'istante, Tommaso Orabona, rappresenta la sussistenza, al giugno 2020, di un'esposizione debitoria complessivamente pari ad euro 94.794,34 così distinta per ogni singolo creditore:

1. € 51.196,98 nei confronti di Findomestic Bank S.p.A. a titolo di sorte capitale residua a fronte di un prestito personale;
2. € 2.357,50 nei confronti di Findomestic Bank S.p.A. a titolo di sorte capitale per l'utilizzo di una carta di credito;
3. € 10.929,15 nei confronti di Fineco Bank S.p.A. a titolo di sorte capitale residua a fronte di un prestito personale;
4. € 1.526,03 nei confronti di Fineco Bank S.p.A. a titolo di sorte capitale residua a fronte di un prestito personale "pago a rate";
5. € 2.061,38 nei confronti di Fineco Bank S.p.A. a titolo di sorte capitale residua a fronte di una carta di credito revolving;
6. € 4.278,26 nei confronti di Fineco Bank S.p.A. a titolo di sorte capitale residua a fronte di scoperto di conto corrente;
7. € 20.080,36 nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a titolo di sorte capitale residua a fronte di un affidamento bancario in conto corrente;



8. € 1.350,44 nei confronti di Optima Italia S.p.A. per conguaglio di utenze domestiche (luce, gas, telefono e internet) confluito in bolletta Enel per procedura C.MOR.;
9. € 509,00 nei confronti del comune di Trentola Ducenta (CE) per Tarsu anni 2018 e 2019;
10. € 505,24 nei confronti del comune di Trentola Ducenta (CE) per consumi idrici e depurazione.

A questi importi deve essere aggiunto l'importo di euro 2587,94, complessivamente dovuto dall'istante per il pagamento delle spese in prededuzione relative al compenso dell'OCC e dell'avv. Progressivo.

Inoltre, nel ricorso introduttivo l'istante rappresenta la sussistenza di differenti posizioni debitorie privilegiate che non rilevano ai fini del proposto piano del consumatore per quanto di seguito indicato:

1. debito ipotecario, per acquisto prima casa, nei confronti di Banca Mediolanum S.p.A. (pari a circa euro 175.000,00 per sorta capitale), al quale il debitore intende fronte secondo l'ordinario piano di ammortamento che prevede rate mensili di euro 684,00 con ultima scadenza 1.3.2048;
2. debitoria privilegiata sussistente nei confronti di Agenzia delle entrate-Riscossione costituita da debiti di natura previdenziale (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti) e erariale (Irpef, addizionali e imposta sostitutiva all'Irpef), connessa all'attività professionale svolta dall'Istante e rispetto alla quale l'istante rappresenta di voler far fronte nel rispetto del piano di rateizzo concessi e della Definizione Agevolata concessa, il tutto per un impegno medio mensile di euro 290,00 per circa 6 anni;
3. debitoria di natura previdenziale nei confronti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, alla quale il ricorrente intende far fronte con piano di rateizzo, di cui all'istanza presentata in data 19.12.2019;
4. ulteriore debito previdenziale, per euro 4.006,16, portato da cartella di pagamento oggetto di opposizione pendente innanzi al Tribunale di Napoli Nord, al quale l'istante si è impegnato a far fronte, in caso di esito negativo del giudizio, senza arrecare pregiudizio all'esecuzione del presente piano.

Il ricorrente rappresenta di essere nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni sopra indicate, sussistendo un forte squilibrio tra il reddito disponibile, al netto di quanto necessario alle esigenze di mantenimento del proprio nucleo familiare, e gli impegni finanziari assunti.

In particolare, Orabona Tommaso rappresenta che il proprio nucleo familiare si compone di 3 persone: Orabona Tommaso (ricorrente, unico percettore di reddito), Petrone Annalisa (moglie del ricorrente, casalinga) e Orabona Francesco Romolo (figlio minore) e deduce di avere, a fronte di



reddito professionale mensile di circa 2.120,00 euro, spese fisse mensili per circa 1911,17 euro - di cui euro 927,00 per il sostentamento della famiglia, euro 684,00 per il pagamento della rata di Mutuo Ipotecario Banca Mediolanum S.p.A., euro 224,31 per il pagamento delle definizioni agevolate dei debiti di natura previdenziale ed euro 55,86 per il rateizzo concesso da Agenzia entrate-Riscossione (debito erariale) - con una residua somma mensile di euro 208,86 che risulta insufficiente al pagamento degli ulteriori debiti sopra indicati.

Pertanto, ritenendo di poter destinare alla soddisfazione dei detti creditori la rata mensile di euro 208,14 e di poter incrementare nel tempo, allo scadere dei rateizzi mensilmente sostenuti, tale rata sino ad un impegno mensile pari ad euro 508,28, Orabona Tommaso propone un piano del consumatore della durata temporale di 8 anni (96 mesi) durante il quale l'attivo complessivamente posto a disposizione della procedura sarà pari ad euro 37.730,85, secondo lo scadenziario allegato al piano integrato in data 8.06.2020 (cfr. doc 1 piano integrato 8.6.2020).

Si propone dunque la soddisfazione dei debiti rientranti nel piano, come sotto specificati, mediante gli introiti derivanti dall'attività di lavoro autonomo dell'istante, nella maniera che segue:

CLASSI	DESCRIZIONE	IMPORTO	% SODDISF.
A. PROFESSIONISTI	(prededuzione)	2.587,94	100,0000%
B. TRIBUTI LOCALI	(privilegiati)	1.014,24	100,0000%
C. FINAZIARIE, FIDO E			
CONGUAGLIO UTENZE	(chirografari)	93.780,10	36,3922%

In relazione ai singoli creditori, pertanto, si ipotizza la seguente percentuale di soddisfazione:

- 100,00% del credito in favore del comune di Trentola Ducenta per un importo pari a € 1.014,24;
- 36,3922% del credito in favore di Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per un importo pari ad € 7.307,69 (originario € 20.080,36);
- 36,3922% del credito in favore di FinecoBank S.p.A. per un importo pari ad € 6.839,85 (originario € 18.794,82);
- 36,3922% del credito in favore di Findomestic Bank S.p.A. per un importo pari ad € 19.489,67 (originario € 53.554,48);
- 36,3922% del credito in favore di Optima Italia S.p.A. per un importo pari ad € 491,46 (originario € 1.350,44);
- 100,00% del credito in favore del Gestore della crisi OCC per un importo pari a €. 1.547,94;
- 100,00% del credito in favore dell'avv. Angela Progressivo per un importo pari a €. 1.040,00.

Per un importo complessivo pari a € 37.730,85.



Il piano prevede dunque la copertura integrale delle spese della procedura (prededucibili), senza stralcio dei creditori privilegiati (comune di Trentola Ducenta), con riduzione dei creditori chirografari nella misura del 63,6078%, secondo le seguenti modalità di pagamento:

4. LE MODALITA' DI PAGAMENTO

L'istante propone il versamento degli importi anzi indicati seguendo il seguente calendario (Doc. 2):

rata n°	OCC	Avv. Progressivo	Comune di Trentola Ducenta	MPS	Fineco	Findomestic	Optima
1	€ 208,14	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	€ 208,13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3	€ 208,12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4	€ 208,11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5	€ 208,10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

6	€ 208,10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7	€ 208,09	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8	€ 91,15	€ 116,93	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
9	€ -	€ 208,07	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10	€ -	€ 208,06	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
11	€ -	€ 263,97	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
12	€ -	€ 242,97	€ 21,00	€ -	€ -	€ -	€ -
13-15	€ -	€ -	€ 263,97	€ -	€ -	€ -	€ -
16	€ -	€ -	€ 201,33	€ 13,41	€ 12,55	€ 35,77	€ 0,90
17-43	€ -	€ -	€ -	€ 56,52	€ 52,90	€ 150,74	€ 3,80
44-96	€ -	€ -	€ -	€ 108,83	€ 101,87	€ 290,26	€ 7,32
TOTALI	€ 1.547,94	€ 1.040,00	€ 1.014,24	€ 7.307,69	€ 6.839,85	€ 19.489,67	€ 491,46

Alla detta proposta di piano del consumatore il ricorrente ha allegato relazione particolareggiata ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2021 redatta dall'OCC, dott. Guido Rossi, anch'essa integrata in data 8 giugno 2020.

Rileva il Tribunale che il piano del consumatore proposto da Orabona Tommaso deve ritenersi omologabile per le ragioni che seguono.

Occorre preliminarmente affrontare il profilo inerente la verifica della sussistenza del requisito soggettivo della qualifica di "consumatore" in capo all'istante, in ragione della esistenza di debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di natura previdenziale ed erariale connessi all'attività di dottore commercialista da lui svolta.

Ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. b l. 3/2012 deve intendersi per "consumatore": *“il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*.



Tale disposizione va coordinata con quanto previsto dall'art. 7 della detta legge il quale espressamente ammette che nel piano siano ricompresi debiti relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, con ciò evidentemente prevedendo la possibilità che tra i debiti da ristrutturare vi siano debiti di natura sostanzialmente professionale.

Orbene, in ragione di ciò, salvo non voler incorrere in censure di irragionevolezza della legge, ritiene il giudicante che il concetto di consumatore debba esser nozione da valutare in concreto, non ostando in linea di principio lo svolgere o l'aver svolto attività di natura imprenditoriale.

La chiave di lettura, ad avviso della scrivente, deve esser rinvenuta nel concetto di indebitamento e nel nesso eziologico tra quest'ultimo ed debiti inerenti l'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Se, infatti, la *ratio* sottesa alla legge sul sovraindebitamento, deve essere individuata nel fine di evitare l'esposizione di soggetti persone fisiche, qualificate consumatori, a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, appare chiaro come la nozione di consumatore sia inscindibilmente connessa alle ragioni del sovraindebitamento.

Da ciò consegue che se sono i debiti professionali ad aver determinato il sovraindebitamento non sarà possibile proporre un piano, difettando la qualità di consumatore nel soggetto proponente, ma l'unica soluzione possibile sarà quella dell'accordo di ristrutturazione e del conseguente vaglio di approvazione da parte dei creditori; laddove invece, pur sussistendo debiti di impresa o professionali, tali debiti non siano stati determinanti dello squilibrio economico del proponente, che invece è derivato dalle obbligazioni assunte per realizzare interessi personali e/o familiari, sussiste la qualità di consumatore.

Il vaglio del giudicante sarà dunque rigoroso nel caso in cui il proponente svolga all'attualità attività di impresa (non essendo tale elemento di per sé solo ostativo all'accesso al piano) dovendo in concreto valutarsi la modalità di composizione del debito e le ragioni di accesso al credito (se per far fronte a debiti di impresa o per impegni extra professionali di natura personale e/o familiare).

Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione agli atti e dalla relazione dell'OCC si rileva che la debitoria connessa all'attività professionale del ricorrente rappresenta il 12% circa della complessiva esposizione debitoria, essendo la restante parte del complessivo debito composta da spese sostenute per l'acquisto della casa familiare e spese mediche(cfr. pag 7 relazione integrativa OCC).

Dovendosi pertanto la quasi totalità dell'esposizione debitoria complessiva ricondursi a necessità personali e familiari, il Tribunale ritiene sussistente in capo al dott. Orabona la qualità di



consumatore, atteso che non sussiste nesso eziologico tra l'attività professionale svolta ed il sovraindebitamento.

Ciò detto, occorre verificare la sussistenza delle ulteriori condizioni richieste dalla legge.

Invero, il giudice per omologare il piano deve, prima di tutto, escludere ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012 " *che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali* ".

Dall'analisi compiuta, per come sopra già evidenziato, emerge che l'attuale indebitamento è connesso alla spese sostenute per l'acquisto e la ristrutturazione della casa familiare nonché a problematiche di salute, per far fronte alle quali l'istante risulta aver contratto finanziamenti con enti creditizi sui quali grava il dovere di controllo del merito creditizio ex art. 124 bis TUB, in forza del quale " *Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente* ".

Orbene, tale circostanza porta ad escludere la colpevolezza nel sovraindebitamento, dovendo ancorarsi il concetto di colpevolezza al dolo o colpa grave al momento della stipulazione dei finanziamenti.

Il consumatore è, infatti, soggetto debole nei rapporti con l'istituto finanziatore in capo al quale – proprio in ragione delle conoscenze tecniche e specifiche - grava l'onere di verificare la concreta possibilità di far fronte all'impegno finanziario che il consumatore intende assumere. Se ciò è vero allora appare chiaro che là dove l'ente finanziatore abbia valutato positivamente la situazione del richiedente e concesso credito, non può addebitarsi alcuna colpa al consumatore che ha fatto ragionevole affidamento sul vaglio positivo del merito creditizio espresso dall'ente finanziatore, salva l'ipotesi – non ricorrente nel caso di specie - in cui il debitore abbia fornito dati falsi od abbia falsamente rappresentato la realtà di fatto così inducendo in errore l'ente creditizio.

In tal senso si è d'altronde orientato anche il nuovo codice della crisi d'impresa che all'art. 68 prevede che " *l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita* ".

Da ciò consegue che deve ritenersi che il proponente non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.



L'indebitamento, pertanto, alla luce delle cause che lo hanno determinato e dei rilievi effettuati non può in alcun modo esser qualificato come colpevole e porta ad escludere un atteggiamento poco oculato del debitore.

Sussiste pertanto il requisito della meritevolezza prevista dalla legge.

Va poi osservato, che il piano come proposto è stato attestato dall'Organismo di Composizione della Crisi quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità, anche in ordine, all'alternativa liquidatoria.

In merito a tale ultimo profilo il Tribunale rileva che, non essendo state formulate contestazioni dai creditori in merito alla convenienza del piano proposto, risulta superflua ogni relativa valutazione.

Infine, va rilevato che la proposta è in linea con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione che sono compatibili con l'età della parte proponente, con la sua prospettiva di vita e condizione economica.

Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, ed assorbito per quanto sopra indicato ogni contrario rilievo, è possibile ritenere omologabile il piano del consumatore predisposto dal ricorrente.

L'organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n. 3 del 27-1-2012.

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore predisposto nell'interesse del sig. Tommaso Orabona, per come integrato in data 8.06.2020;
- dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
- attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 della legge n. 3 del 27-1-2012.
- dispone che il presente provvedimento sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito del Tribunale di Napoli Nord.

Aversa, 17.12.2020

Il Giudice Delegato



Dott.ssa Maria Grazia Lamonica

